

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93

Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n° 16/GS del 29 GEN. 2018

Oggetto: Assegnazione di parte dell'unità fondiaria n. 68, (foglio n. 17, particella n. 126), e dell'unità fondiaria n. 72, site nel fondo "Malapezza Polligrone" in agro di Rocca di Neto (KR), in favore della sig.ra Minaudo Concetta, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso:

- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l'ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- Che con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo.
- Che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- Che con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Che con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che con le unità fondiarie n. 68 e 72 di Rocca di Neto (KR) sono rientrate nella disponibilità dell'Ente rispettivamente con delibere n. 37/CL dell'11/03/2015 e n. 122/CL del 08/07/2014.

Ritenuto:

- che con istanza pervenuta all'Ente il 17/04/2014 (prot. n. 627), la sig.ra Minaudo Concetta, nata a Rocca di Neto (KR) il 27/08/1972 ed ivi residente, ha chiesto l'acquisto di parte dell'unità fondiaria n. 68 e dell'unità fondiaria n. 72 di Rocca di Neto (KR), in catasto al foglio n. 17, particelle n. 101, 102, 116 e 126;

- che con nota n. 3873 del 09\11\2017 l'Ufficio Fondiario di Crotona ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno, esteso ha 4.88.90, in favore della sig.ra Minaudo Concetta;
- che in data 15\01\2018 la sig.ra Minaudo Concetta ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 1999;
- che il comune di Rocca di Neto (KR) ha certificato in data 27\10\2017 (Cert. n. 31/2017), che nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 101, 102, 116 e 126 del foglio n. 17, ricadono in "Zone Agricole Normali, En";
- che in data 25/05/2016 (prot. n. 169181) la Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - "UOT Funzioni Territoriali" di Crotona ha certificato che la sig.ra Minaudo Concetta riveste la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
- che in data 15/01/2018 la suddetta richiedente ha dichiarato di essere proprietaria di terreni per un totale di ha 1.24.20 e di non essere proprietaria né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché per la richiedente, essendo proprietaria di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 15\01\2018 la sig.ra Minaudo Concetta ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5\2016, di modifica della L.R. n. 10\2000;
- che in data 15\01\2018 la sig.ra Minaudo Concetta ha dichiarato:
 - "1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento.";
- che in data 15\01\2018 la sig.ra Minaudo Concetta ha accettato il prezzo di vendita ammontante ad € 59.435,00, approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 06/12/2017, chiedendo di rateizzare il suddetto prezzo in quindici annualità.

